

Pubblicato il 22/12/2016

N. 00317/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 00684/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 684 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Casa di Cura Madonna del Rimedio s.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Garibaldi n.105;

*contro*

Asl n. 105 di Oristano, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Angelo Miscali, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, in Cagliari, via Sassari n.17;

*nei confronti di*

Studio dott.ssa Maria Carmela Marras, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:*

con il ricorso introduttivo:

- di tutti gli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano recanti la determinazione del tetto di spesa e del contratto della ricorrente per le prestazioni di nefrologia e dialisi per l'anno 2016, tra i quali l'allegato Y, recante i volumi e il tetto di spesa per l'anno 2016 consegnato in occasione della riunione del 13 luglio 2016, la Deliberazione del Direttore Generale n. 487 del 21 luglio 2016, la nota del 6 luglio 2016, prot. n. N0/2016/7106, del Direttore del Servizio Rapporti con la Committenza, nonché degli ulteriori (non conosciuti) atti afferenti l'approvazione della proposta di contratto e del contratto definitivo della ricorrente (per le prestazioni di nefrologia e dialisi) e dei (non conosciuti) atti di programmazione della ASL con i quali è stato quantificato il fabbisogno di prestazioni di nefrologia e dialisi per il 2016 (ivi ricompreso il Piano del fabbisogno delle prestazioni di specialistica ambulatoriale approvato dalla ASL n. 5 di Oristano per l'anno 2016 e delle sue modifiche e integrazioni, come presentato alla Regione Sardegna ai fini del finanziamento ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006);

con i motivi aggiunti depositati il 2.11.2016:

- della nota prot. P.G./2016/50205 del Commissario Straordinario della ASL 5 di Oristano;

con i motivi aggiunti depositati in data 5 dicembre 2016:

- della deliberazione n. 776 del 29/11/2016 del Commissario della Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano e dell'allegato Y recanti il

nuovo tetto di spesa della ricorrente per le prestazioni di nefrologia e dialisi per l'anno 2016;

- di tutti gli ulteriori atti afferenti il tetto di spesa, la proposta e il contratto per le prestazioni di nefrologia e dialisi per l'anno 2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Asl n. 105 di Oristano.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

Visti tutti gli atti della causa.

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che le invocate esigenze di cautela giustifichino la conferma delle misure cautelari disposte con decreto monocratico, sino all'udienza per la trattazione del merito già fissata per il 19 gennaio 2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Antonio Plaisant**

**IL PRESIDENTE**

**Caro Lucrezio Monticelli**

**IL SEGRETARIO**